

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3006

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO
CARUSO Antonino, MACERATINI, BASINI, BEVILACQUA,
BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, CAMPUS, CASTELLANI
Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI,
DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI,
MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI,
MARTELLI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE,
PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE,
RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, SILIQUINI e
TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1998

Modifica dell’articolo 599 del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - La sentenza n. 435 della Corte costituzionale, depositata il 10 ottobre 1990, ha dichiarato l'illegittimità del quarto comma dell'articolo 599 del codice di procedura penale.

Di conseguenza non è stata più consentita la definizione dei procedimenti nelle forme ipotizzate dall'articolo in questione.

La legge 16 luglio 1997, n. 254, che ha delegato al Governo di istituire il giudice unico di primo grado - nel quadro dell'esigenza tesa a realizzare criteri di più agevole soluzione per i processi il cui numero aumenta sempre di più, determinando evidenti maggiori problemi alla operatività della giustizia - ha ripristinato nella forma originale l'articolo 599 del codice di procedura penale, quarto comma.

In ragione di ciò si è venuta a creare una singolare - e francamente ingiusta - situazione, poichè i soggetti che avevano sollecitato l'applicazione dell'articolo 599 del codice di procedura penale, quarto comma, prima della pronuncia della Corte costituzionale avevano potuto beneficiare dell'accordo intervenuto con l'accusa; successivamente, questa soluzione pattizia veniva di-

chiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inapplicabile; adesso, rilevatane la necessità, la si ripropone, nonostante, per un arco temporale certamente non breve, molti che avrebbero potuto accedervi non siano stati in grado di farlo.

Per i processi passati in giudicato, purtroppo, non appare ipotizzabile una soluzione d'opportunità; per quelli ancora pendenti, invece, è possibile un intervento legislativo mirato a recuperare, proprio per ragioni di equità e di giustizia, quelle facoltà previste dall'articolo 599 del codice di procedura penale che la Corte costituzionale aveva inibito e che, adesso, il legislatore ripropone, considerandole un'esigenza insopprimibile sia per la più agevole soluzione dei processi che per la necessità di evidenziare il maggiore ruolo che le parti devono avere nell'ambito del processo penale.

Ed è proprio questo obiettivo che si pone il presente disegno di legge, proponendo una soluzione procedurale che avrebbe carattere temporaneo ma che, intervenendo sui processi ancora pendenti, rimuoverebbe una disparità in conflitto con i principi fondamentali di giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei procedimenti per i quali è stata pronunciata sentenza di appello e fino al termine di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale, quarto comma, le parti possono richiedere concordemente la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado al fine di esercitare la facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 599 del codice di procedura penale per la sola determinazione della pena.

Art. 2.

1. La norma di cui all'articolo 1 è applicabile soltanto per i processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato dalla legge 16 luglio 1997, n. 254.